

## **Sentenza: 11 giugno 2014, n. 166**

**Materia:** Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**Parametri invocati:** art. 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Tar Puglia

**Oggetto:** art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31

### **Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31;
- illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 2, comma 5, della legge della regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Tribunale amministrativo per la Regione Puglia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.

Tale disposizione vieta l'installazione di impianti energetici alimentati da biomasse nelle zone agricole, salvo che gli stessi impianti siano alimentati per almeno il quaranta per cento da biomasse provenienti da un raggio di 70 km.

Rileva preliminarmente la Corte che, già con sentenza n. 119/2010, derivante da giudizio in via principale, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni restrittive in materia, contenute in altri commi dello stesso articolo 2 della legge regionale n. 31/2008.

Il comma 4, oggi *sub iudice*, non era stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rileva la Corte che l'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 reca i principi fondamentali nella materia a riparto concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Trattasi quindi di norma inderogabile dalla normativa regionale di dettaglio.

In sostanza la disposizione consente espressamente che gli impianti energetici alimentati da biomasse possano essere ubicati anche in zone agricole, pur dovendosi tenere conto delle specificità locali, con particolare riferimento alle colture di pregio ed all'assetto del paesaggio rurale. Tali specificità possono giustificare talune deroghe alla compatibilità fra destinazione agricola dei fondi e costruzione di impianti a biomasse, tuttavia deve trattarsi di eccezioni.

In generale, la finalità precipua della norma statale è quella di sviluppare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, rimanendo secondario ogni altro profilo.

Nella normativa regionale impugnata, la Corte rinviene una finalità diversa: quella di promuovere l'attività agricola, anche oltre la pur imposta salvaguardia delle colture di pregio e dell'assetto del paesaggio rurale. Soggiungono i Giudici che, qualora nella zona interessata non vi sia in concreto la possibilità di rifornire l'impianto con biomasse provenienti da un raggio di settanta km, la disposizione regionale in pratica produce l'effetto di impedire l'apertura dell'impianto.

Intende comunque precisare la Corte che, nella fase posteriore all'avvio della produzione della cosiddetta energia pulita, la legge regionale può certamente introdurre misure che affianchino

questo tipo di attività alla valorizzazione dell'agricoltura locale. In alcun caso, tali misure possono però condizionare l'autorizzazione all'insediamento dell'impianto.

Inoltre, anche se il legislatore regionale intendesse adottare quelle limitate deroghe al principio di libertà di insediamento che la legge statale consente, esso dovrebbe in ogni caso attendere l'emanazione delle apposite linee guida da parte della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 12, comma 10, d.lgs. 387/2003.

Conclusivamente, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., con riferimento alla violazione dei principi fondamentali nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"

La Corte ritiene assorbita la censura basata sull'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.

Viene in fine dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del successivo comma 5 del medesimo articolo, rimasto ormai privo di oggetto, dal momento che disciplinava la sorte dei progetti presentati prima dell'entrata in vigore della legge, in ordine all'applicazione del divieto di cui al comma 4.